

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo Di Capua ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22936/2020 R.G. promossa da: DOTT. G.X S.R.L., i; -PARTE ATTRICE

contro:

T.X S.p.A. , -PARTE CONVENUTA

avente per oggetto: Accertamento negativo di credito;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (A verbale di udienza in data 14 luglio 2022 e nelle note scritte di precisazione delle conclusioni in data 11 luglio 2022): "Voglia l' Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria eccezione, respingere l' eccezione di incompetenza territoriale in quanto genericamente formulata. Accertare e dichiarare l' illegittimità e/o la nullità di tutte le fatture indicate in narrativa n. XA00, n. , n. 8A e n. 8 per i motivi esposti (genericità, assenza di prova del traffico, contrasto con previsioni contrattuali) e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto da G.XXXXX alla T.XX Accertare e dichiarare l' inadempimento della T.X alle previsioni contrattuali indicate in narrativa con particolare riferimento alla mancata applicazione delle tariffe concordate e , in violazione dell' art. 1175, 1375 c.c., per non aver avvisato la G.XXXXX dei consumi anomali e per non aver corretto le fatture nonostante le tempestive segnalazioni e per l' effetto condannare l' illegittimità della risoluzione contrattuale per mancato pagamento prospettato dalla convenuta nella misura non inferiore alla somma portata dalle fatture contestate; In via subordinata, Accertare il reale consumo delle periodicità relative alle fatture impugnate nella misura da determinarsi in corso di causa e l' effettivo importo dovuto. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge. Salvo ogni altro diritto". Per la parte convenuta (A verbale di udienza in data 14 luglio 2022 e nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 8 luglio 2022): "T.X, richiamando integralmente il contenuto dei propri atti, precisa le conclusioni come da separato foglio depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio in merito ad eventuali nuove domande proposte da controparte . " "T.X S.p.A . , rappresentata e difesa ut supra, chiede l' accoglimento delle seguenti conclusioni Voglia il Tribunale di Torino, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare nel merito, in via principale: rigettare ogni domanda dell' attrice perché infondata e/o con ogni diversa formula, per i motivi di cui esposti nei precedenti atti. Con il favore e distrazione delle spese".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa. 1.1. Si premette che: - ai sensi dell' art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009) , la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo"); - ai sensi dell' art. 118, 1 comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009) , la

"motivazione della sentenza di cui all' art. 132, secondo comma, numero 4) , del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi . " Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione. 1.2. Con atto di citazione datato 10 Dicembre 2020 ritualmente notificato, la DOTT. G.XXXXX S.r.l. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino T S.p.A . , chiedendo, nel merito, l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta T.X S.p.A . , depositando comparsa di costituzione e risposta, sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza territoriale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.4. All' udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. è comparsa la parte convenuta, mentre nessuno è comparso per la parte attrice. La parte convenuta ha insistito sull' eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore della competenza del Tribunale di Milano sollevata in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e , in subordine, concedersi i termini ex art. 183 , 6 comma, c.p.c. Il Giudice Istruttore, in data 24 Maggio 2021, a scioglimento della riserva assunta all' udienza in data 19 maggio 2021, ritenuta ammissibile l' eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte convenuta, ha pronunciato Ordinanza invitando le parti a precisare davanti a sé le conclusioni per la sola decisione sull' eccezione di incompetenza. 1.5. All' udienza figurata in data 30 giugno 2021, fatte precisare alle parti le conclusioni con riferimento alla sola questione relativa all' eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, ha trattenuto la causa in decisione disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio ridotto a 20 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell' art. 190, 1 comma, c.p.c., così come previsto dall' art. 281-quinquies, 1 comma, c.p.c. 1.6. Con Ordinanza in data 15 settembre 2021 il Giudice Istruttore ha rigettato l' eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino proposta dalla parte convenuta ritenendola infondata, tenuto conto che: con riguardo a tale eccezione di incompetenza per territorio la parte convenuta, in comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente dedotto quanto segue: "L' azione promossa da controparte non poteva essere radicata sul foro di Torino. Con riguardo al foro stabilito dall' art. 19 c.p.c. la causa avrebbe dovuto essere radicata sul foro di Milano, avendo la convenuta sede legale in Milano, XXX G.XXXXX N.XXX, 1 e non avendo rappresentanti autorizzati a stare in giudizio ubicati presso sedi in comuni rientranti nell' ambito della competenza territoriale del Tribunale di Torino. Con riguardo ai fori alternativi di cui all' art. 20 c.p.c. si osserva che il contratto non è stato concluso e non doveva essere eseguito in un comune rientrante nell' ambito della competenza territoriale del Tribunale di Torino, in quanto alcuna attività materiale è stata svolta da T.X presso la sede di parte attrice, semmai, sempre presso la sede della convenuta, in Milano. L' obbligazione dedotta in giudizio è sorta a Milano. Quindi anche in relazione al forum contractus non esiste alcun criterio di collegamento con il foro adito"; ora, è ben vero che il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al "luogo dove essa ha sede"oppure al "luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l' oggetto della domanda" (cfr. art. 19, 1 comma, c.p.c.) e , nel caso di specie, la parte convenuta ha sede legale in Milano e non risulta avere rappresentanti autorizzati a stare in giudizio ubicati presso sedi in comuni rientranti nell' ambito della competenza territoriale del Tribunale di Torino; peraltro, nel caso di specie la competenza del Tribunale di Torino è individuabile facendo riferimento al c.d. "foro facoltativo"di cui all' art. 20 c.p.c.; ai sensi dell' articolo citato, per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta (c.d. forum contractus) o deve eseguirsi l' obbligazione (c.d. forum destinatae solutionis) , prevedendo in tal modo una possibilità di scelta tra più Giudici tutti competenti; la facoltà di scelta spetta all' attore, a differenza dei c.d. fori esclusivi, nei quali la competenza del Foro speciale esclude quella del Foro generale; nel caso di specie, per quanto concerne il c.d. forum contractus, l' obbligazione è sorta presso la sede della società DOTT.

G.XXXXX S.R.L. in LA LOGGIA (TO) , XXXXXX C.XXXXXXX n. 104 e , infatti: l' attivazione del servizio è avvenuta con l' installazione dell' apparato presso tale sede, come si evince chiaramente dalla conferma del contratto in data 26.11.2013 prodotta in copia dalla parte attrice sub doc. 1) , ove viene specificato che l' offerta "è stata attivata sul numero telefonico 0119934035 in data 25/11/2013 ed installata in STR. C.XXXXXXX, 104"presso la sede della società DOTT. G.XXXXX S.R.L. in. 104 (cfr. la citata

conferma del contratto a pagina 2); inoltre, all' art. 2 delle condizioni generali di contratto viene specificato che il contratto "si perfeziona, salvo casi specifici, con l' attivazione del Servizio a seguito della richiesta del Cliente" (cfr. doc. 1 della parte attrice alla pagina 23); infine, all' art. 4 delle condizioni generali di contratto viene ulteriormente chiarito che l' attivazione del servizio avviene attraverso l' intervento di un tecnico presso il luogo dell' ubicazione dell' impianto (cfr. doc. 1 della parte attrice alla pagina 23); Pertanto, il contratto si è concluso e doveva essere eseguito proprio dove è stato compiuto l' intervento tecnico di installazione, ossia presso la sede della società attrice in LL (TO). Il Giudice Istruttore ha pertanto ritenuto dover fissare nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. 1.7. A. successiva udienza tenutasi in forma scritta in data 27 ottobre 2021 il Giudice Istruttore ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell' art. 183 , 6 comma, c.p.c.: 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell' altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l' indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. pagina 5 di 19 Sentenza n. 4368/2022 pubbl. il 10/11/2022 RG n. 22936/2020 1.8. A scioglimento della riserva assunta in udienza in data 27 ottobre 2021 il Giudice Istruttore si è pronunciato con Ordinanza fuori udienza in data 7 febbraio 2022 ritenendo la causa matura per la decisione: - ha invitato le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell' art. 187, 1 comma, c.p.c.; - ha ritenuto opportuno, considerato il lasso di tempo intercorrente fino alla successiva udienza, disporre la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall' art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010; - ha quindi assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione riservando la fissazione dell' udienza successiva allo scadere del Termine di cui all' art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall' art. 84, comma 1 , lettere f ed f-bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98). 1.9. Preso atto dell' esito negativo del procedimento di mediazione, all' udienza in data 14 luglio 2022 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell' art. 190 c.p.c., così come previsto dall' art. 281-quinquies 1 comma c.p.c., oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dall' art. 1 , 1 comma, Legge n. 742/1969 (come modificato dall' art. 16, 1 comma, D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 162/2014) , ai sensi del quale il decorso dei termini processuali "è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione . "

2. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice. 2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, l' accoglimento delle seguenti domande: "Accertare e dichiarare l' illegittimità e\o la nullità di tutte le fatture indicate in narrativa n. XA0 n. 8A9, n. 848 e n. 8A0 per i motivi esposti (genericità, assenza di prova del traffico, contrasto con previsioni contrattuali) e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto da XXXXXXX alla T.XX Accertare e dichiarare l' inadempimento della T.X alle previsioni contrattuali indicate in narrativa con particolare riferimento alla mancata applicazione delle tariffe concordate e , in violazione dell' art. 1175, 1375 c.c., per non aver avvisato la G.XXXXX dei consumi anomali e per non aver corretto le fatture nonostante le tempestive segnalazioni e per l' effetto condannare l' illegittimità della risoluzione contrattuale per mancato pagamento prospettato dalla convenuta nella misura non inferiore alla somma portata dalle fatture contestate; In via subordinata, Accertare il reale consumo delle periodicità relative alle fatture impugnate nella misura da determinarsi in corso di causa e l' effettivo importo dovuto. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge . " Le suddette domande proposte in via principale risultano fondate meritevoli di accoglimento. 2.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare: - che in data 5 novembre 2013 la DOTT. G.XXXXX S.r.l. (di seguito, per brevità, anche soltanto DOTT. G.XXXXX) stipulava con T.X S.p.A. un contratto di utenza telefonica di tipologia "abbonamento business" con codice utente n. 0, che prevedeva l' attivazione della linea ISDN n. 0 avverso il pagamento di Euro 114, 58 per tutto il traffico

voce, per un importo bimestrale di circa Euro 150, 00 (cfr. doc. 1 di parte attrice) al fine di consentire il collegamento tra il cogeneratore di energia elettrica e LXXXXXX S.p.A. ai fini della gestione del servizio di interrompibilità; - che T.X S.p.A. emetteva sempre fatture dell' importo prestabilito, peraltro tutte regolarmente saldate, sino al dicembre 2019 (cfr. docc. 2, 3. e 4 di parte attrice) , quando la DOTT. G.XXXXX si vedeva recapitare la fattura n. XA00003183 inerente al periodo 1.10.2019-30.11.2019 dell' importo di Euro 15.170, 09 (cfr. doc. 5 di parte attrice) di cui Euro 12.316, 02 asseritamente dovuto per chiamate interurbane - che DOTT. G.XXXXX provvedeva immediatamente a contestare la fattura telefonicamente ed a mezzo p.e.c. (cfr. doc. 6 di parte attrice) , asserendo che l' importo fosse privo di fondamento e sproporzionato rispetto all' utilizzo del servizio telefonico rimasto sempre immutato sin dall' inizio; - che T.X S.p.A. non rispondeva a dette contestazioni ma, al contrario, recapitava una seconda fattura in data 6 febbraio 2020, la fattura n. 8A00 inerente al periodo 01.12.2019-31.12.2019, le cui spese variabili per chiamate interurbane ammontavano ad Euro 1.796, 22, per un totale (incluso IVA e spese fisse per L.XXX ISDN) di Euro 2.353 , 61 (cfr. doc. 7 di parte attrice); - che nuovamente DOTT. G.XXXXX provvedeva a contestare telefonicamente e per iscritto le due fatture, senza, anche in questo caso, ottenere risposta alcuna dalla convenuta (cfr. doc. 8 di parte attrice); - che in data 23 marzo 2020 T.X S.p.A. inviava all' attuale parte attrice una lettera raccomandata di sollecito di pagamento, in merito alla quale DOTT. G.XXXXX infruttuosamente chiedeva spiegazioni a mezzo p.e.c. (cfr. doc. 9 att.). - che in data 15 luglio 2020 l' attrice riceveva una comunicazione circa il mancato pagamento delle suddette fatture, mediante la quale T.X provvedeva ad informarla circa la risoluzione del contratto nell' ipotesi in cui la società non avesse pagato nel termine di 40 giorni (cfr. doc. 10 di parte attrice); - che in data 17 agosto 2020 l' attrice riceveva la fattura n. 8A00 in riferimento al bimestre giugno-luglio 2020 e contenente una penale per il ritardo pagamento di Euro 910, 21 per un totale pari ad Euro 1.068, 86 (cfr. doc. 11 di parte attrice). - che, ancora, in data 17 ottobre 2020 DOTT. G.XXXXX riceveva ancora la fattura n. 8A005 inerente al bimestre di agosto e settembre e portante un importo pari ad Euro 221, 89 (cfr. doc. 12 di parte attrice) , di cui Euro 28, 84 a titolo di "costo di disattivazione " E Euro 44, 06 per "altri addebiti e accrediti", inclusa l' "indennità ritardato pagamento " . - che infine, nel novembre 2020, DOTT. G.XXXXX si vedeva recapitare a mezzo raccomandata A.X, una diffida ad adempiere datata 4 Novembre 2020 mediante la quale le veniva formalmente intimato il pagamento di Euro 18.814, 55 per le suddette insolute fatture (cfr. doc. 13 di parte attrice); - che, non avendo avuto successo nessuno dei tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, DOTT. G.XXXXX si trovava costretta ad agire in giudizio al fine di ottenere l' accertamento negativo del presunto credito vantato da T.X S.p.A. nei suoi confronti, poiché né il suo ammontare né il relativo consumo risultavano mai provati. pagina 8 di 19 Sentenza n. 4368/2022 pubbl. il 10/11/2022 RG n. 22936/2020 2.3. La parte convenuta T.X S.p.A. (già T.XXXXXXXXXXXXX S.p.A . , d' ora in avanti anche soltanto T.X per brevità) ha contestato le allegazioni e le domande di parte attrice eccependo e riferendo, in particolare: - che parte attrice attivava con T.X la linea n. 0119934035 in forza di contratto stipulato nell' anno 2013 (cfr. doc. 2 di parte convenuta) e che su tale piano era attivo un profilo commerciale che a fronte dell' addebito di un importo forfettario fisso mensile prevedeva un numero di chiamate illimitato; - che con successiva comunicazione allegata alla fattura del mese di marzo 2016 (cfr. doc. 3 di parte convenuta) , T.X comunicava alla DOTT. G.XXXXX il cambio del Piano tariffario; - che la cliente in conseguenza del cambio di piano tariffario, in data 3 Novembre 2016, optava per la cessazione della nuova offerta commerciale e T.X, confermando le volontà del cliente con apposita comunicazione (cfr. doc. 4 di parte convenuta) , vi provvedeva attivando il profilo "ISDN base", che a fronte di un canone mensile inferiore non comprendeva traffico telefonico che, quindi, veniva addebitato a consumo; - che collegare una linea ad un sistema in grado di generare impulsi e quindi contatti telefonici, i cosiddetti "alert", come dichiarato da parte attrice, espone al rischio di ripetute connessioni generanti traffico telefonico, che se non compreso in alcun profilo tariffario producono automaticamente addebiti; - che a decorrere dalla fattura n. XA0 per proseguire poi con le successive nn. 8A08, alla cliente venivano addebitati importi per traffico telefonico che la stessa non provvedeva a saldare così che la linea telefonica n. 0119934035 veniva cessata per morosità nel mese di settembre 2020, con addebito del relativo costo di disattivazione giustificato dall' intervento dei tecnici della T.X per il distacco della risorsa dalla centrale telefonica; - che T.X provvedeva a svolgere verifiche sulla linea e sul contabilizzatore dei consumi, ma nessuna anomalia veniva riscontrata e pertanto gli addebiti presenti sulle fatture oggi contestate venivano ritenuti corretti e legittimi, così come segnalato a

controparte con apposita comunicazione del 14 aprile 2020 (cfr. doc. 5 di parte convenuta). 2.4. Ciò chiarito, deve anzitutto rilevarsi che il documento 1 prodotto dalla parte attrice e il documento 2 prodotto dalla parte convenuta (che entrambe dichiarano essere il contratto inizialmente stipulato tra le parti) differiscono: in particolare, il documento 1 di parte attrice, datato 26 novembre 2013, è costituito da copia del contratto stipulato con T.X per la linea n. 01 con P.XXXXX XXXXXXXXXXXX e attivazione dell' offerta L.XXX Valore + ISDN comprensiva di telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali e verso tutti i numeri mobili TIM (cfr. pp. 1 e 3 doc. 1 di parte attrice); il documento parte convenuta è costituito da "Proposta di attivazione del servizio Datawan", datata 5 novembre 2013 e riguardante un tipo di servizio diverso, nello specifico le caratteristiche e la sicurezza del traffico dati. Tutto ciò chiarito, è pacifico in causa che nell' anno 2013 le parti avevano stipulato un contratto di utenza telefonica, con canone bimestrale fisso ammontante a circa Euro 150, 00 comprensivo di traffico voce illimitato. La parte convenuta deduce che, con informativa allegata alla fattura n. 8 emessa il 5 febbraio 2016 e riguardante il periodo dicembre-gennaio 2016 (cfr. doc. 3A di parte convenuta), T.X aveva comunicato a DOTT. G.XXXXX la modificazione unilaterale delle condizioni di contratto che sarebbero intervenute a partire dal 1 aprile 2016. Deve osservarsi in proposito che il documento 3, prodotto da parte convenuta, costituito dalla suddetta comunicazione, non è necessariamente riconducibile alla fattura precedentemente citata: in particolare, nella prima pagina dell' informativa si legge: L. sue offerte - T.X B.XXXXX - La informiamo che Lei ha aderito all' offerta T.X BusinessGold: non è esplicitato da nessuna delle due parti né come né quando la parte attrice abbia aderito all' offerta T.X Business-Gold passando dall' offerta precedente L.XXX Valore+ a quest' ultima. La seconda pagina dell' informativa riguarda invece la variazione dell' offerta voce fissa di T.X I.XXXXX S.XXXXX, nella quale effettivamente la parte attrice rientrava (cfr. doc. 1 di parte attrice, contratto), con passaggio automatico al "Profilo Tutto V.XX" con abbonamento a costo fisso e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta e senza costo al minuto. TIM prevedeva poi la possibilità per il Cliente che non volesse effettuare il passaggio al "Profilo Tutto V.XX" di comunicare all' operatore la volontà di mantenere o di passare gratuitamente al "Listino Base" con previsione di chiamate verso telefoni fissi e mobili nazionali a consumo. La parte convenuta allega poi il riscontro di T.X alla presunta richiesta della parte attrice di cessazione del Profilo Tutto Voce sull' utenza 0119934035 (cfr. doc. 4 di parte convenuta). Non è prodotta la richiesta di cessazione da nessuna delle due parti e il cambio di piano tariffario è contestato dalla parte attrice in memoria ex art. 183 , 6 comma, n. 1) , c.p.c. Dall' ammontare del costo fisso addebitato per l' abbonamento in fattura si può dedurre che le fatture prodotte relative all' anno 2017 (doc. 15 di parte attrice, cartella "2017") riguardassero un abbonamento Listino Base per L.XXX ISDN Base (l' addebito bimestrale per abbonamento è pari ad Euro 69, 80, quindi, deve ritenersi, 34, 90 al mese come da p. 2 doc. 3B di parte convenuta). L' ammontare del prezzo pagato per l' abbonamento variava già a partire dal giugno 2017 (fattura n. 8A00457305, doc. 15 di parte attrice) per un ammontare di Euro 89, 80, per passare poi ad Euro 79, 80 con la fattura n. 8. Con la fattura n. 8 emessa il 6 aprile 2018 l' importo della bolletta T.X variava nuovamente nella sua parte "fissa " E non a consumo, prevedendo alla voce "CONTRIBUTI E ABBONAMENTI" l' importo di Euro 64, 44 con specificazione, nella seconda pagina della fattura, delle due componenti della voce "L.XXX ISDN 01 marzo 18 - 31 marzo 18" di importo pari ad Euro 43, 44 ed "Adeguamento per ripristino fattura bimestrale" per Euro 21, 11. La fattura dei mesi di aprile -maggio 2018 riporta un costo per "COTRIBUTI E ABBONAMENTI" pari ad Euro 86, 66 ed una voce "TRAFFICO" dell' ammontare di Euro 44, 41 per n. 6 chiamate interurbane della durata complessiva di 4 ore e 42 minuti. Il piano Listino Base per L.XXX ISDN Base prevede un costo di scatto alla risposta di Euro 0, 30 ed un costo al minuto pari ad Euro 0, 05: l' importo calcolato in bolletta non risponde alle tariffe del Piano Listino Base per L.XXX ISDN Base di cui al doc. 3., p. 2 di parte convenuta. La Voce di "CONTRIBUTI E ABBONAMENTI" variava nuovamente nella fattura n. 8A00719700 emessa il 5 ottobre 2018 per il bimestre agosto - settembre 2018 per l' importo di Euro 96, 21. L' importo di ciascuna delle bollette 2017 - 2018, seppur variabile in modo significativo, si manteneva in ogni caso sempre sotto la cifra di Euro 200, 00 e con la specificazione dell' esistenza o meno dell' eventuale ammontare e del minutaggio del traffico voce. Le fatture successive, relative all' anno 2019, riportano un costo fisso "L.XXX ISDN" pari ad C. Euro 114, 58 (cfr. docc. 2, 3. e 4 di parte attrice) , peraltro pari al costo bimestrale previsto nel contratto originario di abbonamento L.XXX Valore+ stipulato in data 26 novembre 2013 e comprensivo di tutto il traffico voce (cfr. doc. 1 di parte attrice) , con una spesa

variabile per traffico voce di ammontare ai o sostanzialmente insignificante. La Prima fattura contestata è la fattura n. XA00 emessa il 5 dicembre 2019 che riportava C. nuovamente una cifra fissa di Euro 114, 58 per "L.XXX ISDN", mentre alla voce relativa al traffico "D (/) telefonico per chiamate interurbane, l' ammontare di Euro 12.316, 02, senza ulteriori specificazioni sul o minutaggio e sul numero delle chiamate. Si consideri che con le tariffe di cui al Listino Base per L.XXX ISDN Base di Euro 0, 30 per scatto alla risposta ed Euro 0, 05 al minuto il totale delle chiamate o raggiungerebbe delle tempistiche esorbitanti. La fattura in questione veniva in ogni caso m immediatamente contestata con pec in data 17 febbraio 2020, a poco più di due mesi dalla ricezione cò della bolletta (cfr. doc. 6 di parte attrice). La seconda delle fatture contestate è invece la n. 8A00057779 emessa in data 6 febbraio 2020. o Q Anche in questo caso si ha un costo fisso pari ad Euro 114, 58 e un costo pari ad Euro 1.796, 22 per o Q chiamate interurbane, ancora una volta senza ulteriori specificazioni. La fattura veniva contestata con C. pec in data 28 febbraio 2020 (cfr. doc. 8 di parte attrice) a meno di un mese dalla ricezione della Q bolletta. La parte attrice trasmetteva poi una nuova contestazione in data 1 aprile 2020, a meno di quattro mesi dall' emissione della fattura n. XA00003183 ed a meno di due mesi dall' emissione della fattura n. 8A00057779. 2.5. Ora, tralasciando il fatto che gli importi per costi "fissi"variavano notevolmente nel corso degli anni fino quasi a raddoppiare dall' anno 2017 all' anno 2020 senza che sia documentato alcun cambio tariffario o comunicazione da parte di T.X, deve notarsi che gli importi da sempre corrisposti da DOTT. G.XXXXX non sono comparabili a quelli riportati nelle due fatture relative ai bimestri ottobre -novembre e dicembre - gennaio (si vedano anche le fatture n. 8A00452548 emessa il 13 agosto 2020 e la fattura n. 8A00549548, docc. Il e 12 di parte attrice, che riportano nuovamente un costo fisso pari ad Euro 114, 58, nessun importo relativo a chiamate interurbane o traffico voce e la sola indennità da ritardato pagamento delle precedenti fatture per l' importo di Euro 910, 21 nel caso della prima fattura). La differenza, pari a decine di migliaia di Euro, non è stata giustificata da T.X nel dettaglio delle fatture, non essendo riportato il minutaggio delle chiamate interurbane e la convenuta non ha mai riscontrato le contestazioni di parte attrice. Come correttamente sostenuto dalla parte attrice, il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione avente ad oggetto servizi di telecomunicazione. Nel contratto di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l' onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l' eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un' attenta custodia dell' impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni si terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19154; v. anche Cass. civ., sez. VI , 6 marzo 2019, n. 6562; Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23699). Il fruitore ha perciò l' onere di contestare il malfunzionamento del contatore e di dimostrare l' entità dei consumi effettuati nel periodo, anche con riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia; grava invece sul somministrante l' onere di dimostrare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante (Cass. civ., sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 297). Il dato riportato in bolletta è quindi da presumersi veritiero ma, se contestato, il somministratore del servizio, in questo caso del servizio di utenza telefonica, è tenuto a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i consumi effettivi e quelli trascritti. p2.6. Nel caso di specie, la parte attrice ha tempestivamente contestato i dati relativi al traffico voce riportati nelle due fatture n. X tramite posta elettronica certificata inviata all' indirizzo della parte convenuta e ha altresì prodotto fatture precedenti e successive che recano importi significativamente inferiori o addirittura nulli, tanto da rendere non inverosimile l' ipotesi che vi sia stato un errore da parte del gestore telefonico nel conteggio dei consumi relativi ai documenti oggetto della causa. La parte convenuta non ha invece adempiuto a soddisfare l' onere della prova su di lei gravante circa il corretto funzionamento del contatore, producendo una mera comunicazione da lei stessa inviata alla parte attrice in cui si affermava la mancata rilevazione di malfunzionamenti (v. doc. 5 di parte convenuta). Ancora, T.X allega di non poter fornire i dati relativi ai consumi ed al traffico voce della parte attrice in ragione della impossibilità di reperirli data la cancellazione obbligatoria imposta ai gestori di telefonia dal codice della privacy, in particolare dall' art. 123 del Codice (D.lgs. n. 196/2993). Nello specifico, tuttavia, deve ricordarsi che la norma, al comma 2, dispone: Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente

necessari a fini di fatturazione per l' contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l' ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale, prevedendo, quindi, una specifica possibilità di conservazione dei dati al fine di replicare ad una contestazione anche in sede giudiziale; la parte attrice non solo ha provveduto, in seguito, a contestare in giudizio i dati relativi al traffico voce riportato in bolletta, ma ha anche contestato le fatture entro tempi ristretti dalla loro ricezione, in particolare significativamente prima dello scadere dei sei mesi, in un momento in cui, perciò, T.X doveva possedere il dettaglio del traffico. La parte convenuta, in ogni caso, non ha mai riscontrato tali contestazioni se non con la comunicazione anzi citata (doc. 5 di parte convenuta), nella quale, tuttavia, nulla ha riportato. Non si vede, perciò, come la convenuta possa in questa sede addurre a propria difesa l' impossibilità di reperire i dati oggetto delle fatture in contestazione. Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di accertamento negativo di parte attrice relativamente agli importi per traffico voce oggetto delle fatture n. XA. Non essendo dovuti gli importi per traffico voce di cui alle fatture in contestazione non può dichiararsi dovuto neppure quanto richiesto a titolo di indennità da ritardato pagamento nella fattura n. 8A0

Non risultando provato il credito di T.X nei confronti della parte attrice, ed eRGdn.a22936/2020 venuta meno quantomeno ai doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., poiché non vi è mai stato riscontro alle contestazioni mosse dalla DOTT. G.XXXXX, salvo la replica di cui al doc. 5 di parte convenuta datata 14 aprile 2020 da cui, tuttavia, non può desumersi lo svolgimento di una effettiva verifica sul corretto funzionamento dei contatori, e considerato tutto quanto sopra riportato in merito agli importi trascritti nelle fatture e al mancato assolvimento del proprio onere probatorio, non può reputarsi legittima la risoluzione del contratto di utenza telefonica da parte di T.X e , conseguentemente, non risultano dovuti gli importi relativi al costo di disattivazione della linea (pari ad Euro 28, 84) e all' indennità da ritardato pagamento (Euro 140, 16 cui vanno sottratti Euro 100, 00 per rimborso anticipo conversazioni) di cui alla fattura n. 8. La convenuta deve inoltre ritenersi inadempiente con riguardo al proprio dovere, sancito dall' art. 30 del contratto stipulato con controparte (cfr. p. 28 doc. 1 di parte attrice) di informare il Cliente relativamente al caso in cui si verificano consumi anomali, qual è il caso di specie. 2.7. Infine, si deve aggiungere che la parte convenuta non ha partecipato all' incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. la copia del verbale di mediazione negativo prodotta dalla parte attrice in data 11.07.2022).

Nelle proprie note scritte depositate in data 8.07.2022 la parte convenuta ha dedotto quanto segue: "Per T.X S.p.A. l' Avv. D.XXX T.XXXX, rileva che la domanda di mediazione, disposta con ordinanza del 7.02.2022, veniva presentata a cura di controparte decorso il termine assegnato dal Giudice in predetta udienza e precisamente in data 2.03.2022, così come risulta dall' invito trasmesso dall' Organismo di mediazione a T.X che si offre in comunicazione. Si rappresenta, inoltre, che T.X non aderiva all' invito ricevuto poiché l' Organismo interessato della mediazione non risultava censito dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) -organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, così come risulta dalla comunicazione trasmessa da T.X che si offre in comunicazione . " In realtà, non rileva il dedotto mancato rispetto del Termine di quindici giorni assegnato dal Giudice Istruttore, dovendosi condividere l' orientamento della Suprema Corte, secondo cui " in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l' utile esperimento, entro l' udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l' accordo - e non già l' avvio di essa nel termine di quindici giorni pagina indicato dal medesimo giudice delegante con l' ordinanza che la dispone" (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035 in Giustizia Civile Massimario 2022).

Le ulteriori predette giustificazioni addotte dalla parte convenuta per non aderire all' invito ricevuto risultano infondate, in quanto la "A.X C.XXXXX - A.XXXXXXXXXX D R.XXXXXXXXXX C.XXXXX"è un Organismo di mediazione ed Ente di F.XXXXXXXXXX accreditati dal Ministero della Giustizia. Del resto, è

poi appena il caso di osservare che la comunicazione inviata al mediatore dalla parte convenuta per spiegare le ragioni della mancata partecipazione all' incontro con il mediatore stesso non configura certo un "giustificato motivo", tenuto anche conto che, secondo l' orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell' assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata, nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 06 dicembre 2016 in F.XX it. 2017, 3., I., 1091). Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all' organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall' art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti quanto meno al primo incontro rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 12 dicembre 2016, in R.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2017

). Ciò chiarito, l' art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione "il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile . " Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale. In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l' intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall' ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. X.XX 29 maggio 2017, in R.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2017). In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l' accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. X.XX 29 maggio 2017, in R.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. X.XX 28 novembre 2016, in R.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2017). Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte convenuta all' incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle domande proposte dalla parte attrice.

2.8. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice: 1) deve accertarsi e dichiararsi l' illegittimità delle fatture n. XA0 n. 88 per le ragioni esposte in motivazione e , per l' effetto, deve accertarsi e dichiararsi che, relativamente a tali fatture, nulla è dovuto dalla società DOTT. G.XXXXX S.r.l. alla società T.X S.p.A.; 2) deve accertarsi e dichiararsi l' inadempimento della società T.X S.p.A. secondo quanto indicato in motivazione e , per l' effetto, deve accertarsi e dichiararsi l' illegittimità della risoluzione contrattuale per la linea n. 0119934035 per il mancato pagamento prospettato dalla convenuta. 2.9. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l' obbligo motivazionale conforme al disposto dell' art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall' articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all' accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato

disposto dell' art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell' esito dell' avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica' ed adeguata' dell' adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I., 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I., sentenza Il luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I., 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I., 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 Aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). 3. Sulle spese processuali del presente giudizio. 3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all' art. 91 c.p.c., la parte T.X S.p.A. dev' essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", il quale all' art. 6 dispone che "le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore " E, dunque, anche a quelle oggetto del presente giudizio). 3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall' art. 4, comma 1 , del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e , in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell' attività prestata, dell' importanza, della natura, della difficoltà - quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell' affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) , i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 5.200, 01 ad Euro 26.000, 00" Euro 919, 00 per la fase di studio della controversia; Euro 777, 00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1.680, 00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 1.701, 00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 5.077, 00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 4. sulla condanna della parte convenuta al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell' art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010. 4.1. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest' ultima dev' essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 4.2. L' art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall' articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio . " La lettera della citata disposizione, in virtù dell' uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in R.XX2019; Tribunale V.XXX, 09 aprile 2018, in R.X, 2018).

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 22936/2020 R.G. promossa dalla società DOTT. G.XXXXX S.r.l. (parte attrice) contro la società T.X S.p.A. (parte convenuta) , nel contraddittorio delle parti: 1) Accerta e dichiara l' illegittimità delle fatture n. XA000 per le ragioni esposte in motivazione e , per l' effetto, accerta e dichiara che, relativamente a tali fatture, nulla è dovuto dalla società DOTT. G.XXXXX S.r.l. alla società T.X S.p.A. 2) Accerta e dichiara l'

inadempimento della società T.X S.p.A. secondo quanto indicato in motivazione e , per l' effetto, accerta e dichiara l' illegittimità della risoluzione contrattuale per la linea n. 0119934035 per il mancato pagamento prospettato dalla convenuta. 3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta T.X S.p.A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.646, 80= (di cui Euro 5.077, 00= per compensi ed il resto per spese esenti) , oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente. 4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell' art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010. Così deciso in Torino, in data 10 novembre 2022.

IL GIUDICE Dott. Edoardo Di Capua